



COMUNE DI BUCCINO (SA)

Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni - Prevenzione rischio incendi

Ordinanza n. 29 del 31 LUG. 2017

IL SINDACO

Premesso:

Che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcuni terreni, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di taglio dell'erba ed eventuali potature degli alberi e pulizia dei fossi laterali alle strade riscontrando:

1. siepi che invadono la sede viaria, piante i cui rami si protraggono sulle strade con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
2. piante, con seccumi e rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulle strade;
3. piantagioni, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
4. stato di abbandono in cui versano alcuni terreni dove non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di taglio dell'erba ed eventuali potature delle piante costeggianti le strade;
5. deflusso delle acque nelle cunette ostacolate da materiali di qualsiasi genere;
6. mancanza di scoli di acque a margine delle proprietà confinanti con le strade tali da evitare inondamento delle strade in caso di piogge;

Che tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale.

Che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree.

Si ricorda che il Codice della Strada D.P.R. 285/1992 prescrive:

su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

1. impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano nei terreni sottostanti; scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acqua di qualsiasi natura (art. 15 comma 1- D.Lgs. 285 del 30.04 1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni);
2. a) aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade; b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni (art 16, comma

1- D.lgs. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni);

I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (D.Lgs. 285 del 30.04.1992) (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi (art 31- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni);

Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni causati da terzi (art. 33 comma 2- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni);

Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario (art. 33 comma 2- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni);

Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere.

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente.

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali.

Considerata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica.

Che risulta altresì necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

Che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti.

Che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con le predette strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle cunette stradali con il conseguente allagamento della sede viaria.

Atteso quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità delle strade classificate come regionali, provinciali, comunali e vicinali nel territorio del Comune di Buccino, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada.

Che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfaldati.

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990.

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale.

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29 –31 – 33, del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992).

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi;

Visti gli art. 423 e 423 bis 449 e 650 C. P.

Visto il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 smi;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

ORDINA

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
5. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammassato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
6. è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
7. è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
8. è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
9. è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per incolumità e igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro

possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

10. è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

Nel periodo compreso tra il 01 GIUGNO al 30 di SETTEMBRE di ogni anno è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite ai sensi dei :

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

In caso di inottemperanza e quanto sopra ordinato, il Comune procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio del taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico, alla eliminazione del pericolo e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, con applicazione delle sanzioni amministrative e penali.

Dispone

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione sul sito : www.comune.buccino.sa.it/albopretorio.asp; al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile alla cittadinanza;

Manda copia per i provvedimenti di competenza:

Al Comando Forestale di Buccino, al Comando Polizia Locale del Comune di Buccino, al Comando Stazione Carabinieri di Buccino .

Informa

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;

Buccino, 31 LUG. 2017

